



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

CIRCOLARE N° 57



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "KAROL WOJTYŁA"

Via Concesio n. 2 – 00188 Roma – Cod.Fisc.: 97197700582

☎ 06/33610055 fax 06/33613520

✉ RMIC8AG009@ISTRUZIONE.IT - ✉ RMIC8AG009@pec.istruzione.it

Sito

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 30142 del 01 ottobre 2021. Termine per la regolarizzazione delle posizioni.

Si trasmette in allegato la Circolare n. 30142 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2022, in attuazione del Decreto Ministeriale n.294 del 1° ottobre 2021.

Nella predetta circolare è fissato al 31 ottobre 2021 il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola, sia docenti sia personale amministrativo (ATA). Entro il medesimo termine del 31 ottobre 2021 è consentita la revoca di domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).


Si fa presente che il termine del 31 ottobre è tassativo, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 31 ottobre rende la domanda di cessazione irrevocabile.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Si allega la nota

Roma 22-10-2021

La dirigente scolastica
Loredana Garritano





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane 41 - 00184 Roma -
sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e Provincia - Loro Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 30142 del 01 ottobre 2021. Termine per la regolarizzazione delle posizioni.

Si trasmette in allegato la Circolare n. 30142 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2022, in attuazione del Decreto Ministeriale n.294 del 1° ottobre 2021.

Nella predetta circolare è fissato al **31 ottobre 2021** il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola, sia docenti sia personale amministrativo (ATA).

Entro il medesimo termine del **31 ottobre 2021** è consentita la revoca di domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).

Si fa presente che il termine del 31 ottobre è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 31 ottobre rende la domanda di cessazione irrevocabile.

La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione al 31 ottobre 2021 vale per tutto il personale scolastico ad eccezione dei Dirigenti scolastici per i quali, a norma dell'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, il termine per la presentazione della domanda di cessazione è il **28 febbraio 2022**.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Il termine del **31 ottobre 2021** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà a carico delle sedi INPS competenti sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, entro il termine ultimo del **20 aprile 2022**.

Al fine di assicurare la sistemazione preventiva dei conti assicurativi si sollecitano le Istituzioni scolastiche all'utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb o, in alternativa, in caso non si sia ancora in grado di usare l'applicativo citato, di procedere all'inserimento al SIDI dei dati necessari, ivi compresi i periodi pre -ruolo ante 1988 con ritenute in C.E.T.

Il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative e l'inserimento dei dati è il **14 gennaio 2022.**

Con riferimento alla sistemazione delle posizioni assicurative ed alla circolare ministeriale citata che richiama l'uso in via ordinaria e prevalente dell'applicativo Nuova Passweb, si raccomanda agli operatori scolastici già coinvolti di seguire quanto indicato durante i corsi già svolti e fare riferimento agli operatori del Progetto ECO dell'INPS in caso di necessari chiarimenti.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Si rammenta, inoltre, che con riferimento alla definizione dei provvedimenti cd. "ante subentro", vale a dire le domande di computo/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici presentate dal personale scolastico prima del 2000, a seguito dell'accordo sottoscritto tra U.S.R. per il Lazio ed INPS – Progetto ECO Dipendenti Pubblici, per il personale nato tra il 1953 ed il 1965 lo scrivente Ufficio ha provveduto alla consegna delle relative domande allo stesso Progetto ECO, competente alla lavorazione.

Per le domande NON rinvenute al momento della conclusione del suddetto accordo, non trasmesse, pertanto, al Progetto ECO e solo successivamente rinvenute o recuperate dallo scrivente, la lavorazione della pratica e l'adozione del corrispondente provvedimento resta a carico di questo Ufficio.

In quest'ultimo caso, competerà al Progetto ECO l'inserimento in posizione assicurativa tramite "Nuova Passweb" dei provvedimenti inviati dallo scrivente.

Competerà alle Filiali metropolitane romane INPS di riferimento:

- 1) La definizione delle domande di computo/riscatto/ricongiunzione in vigore presentate dagli utenti a partire dal 01/09/2020;
- 2) La certificazione del diritto a pensione (entro la già ricordata data del 20 aprile 2022) e la liquidazione del trattamento pensionistico.

Infine, si precisa che l'invio da parte delle Istituzioni scolastiche della documentazione necessaria al riconoscimento del servizio militare o all'attribuzione delle diverse maggiorazioni del servizio dovrà avvenire per ciascun nominativo in singoli file formato pdf ed individuati quali "PENSIONAMENTI SCUOLA 2022 – cognome.nome" dell'interessato ed inviati via PEC alle competenti filiali metropolitane romane dell'INPS.

La trasmissione della documentazione da inviare all'INPS a cura dell'interessato, vale a dire la documentazione per il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni di status, deve essere curata dall'interessato che provvederà ad inoltrarla presso le sedi INPS territorialmente competenti preferibilmente tramite PEC ovvero utilizzando le caselle di posta istituzionali delle singole sedi.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia Vinciguerra
firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse